

MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

NOTA A SENTENZA N. 891/2005 DEL 30 MAGGIO 2005 – CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO - REATO DI PECULATO E DANNO ERARIALE DA FALSE ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI MAI EFFETTUATE E/O DIFFORMI E/O PER DUPLICAZIONI DI PAGAMENTO PER LO STESSO TITOLO –

La sentenza che qui si commenta si segnala per l' interesse delle tematiche ivi affrontate attinenti a forniture di beni o di servizi alla Amministrazione Militare rivelatisi inesistenti in quanto giammai effettuate ovvero difformi da quanto riportato negli atti autorizzativi di spesa e nelle relative fatture passive, nonché ad indebite duplicazioni di pagamento di forniture con conseguente danno erariale . La vicenda giudiziale trae origine da un procedimento penale per i reati di peculato e di truffa innanzi al Tribunale Militare dai cui atti la Procura Contabile ha desunto gli elementi per ravvisare gli estremi della responsabilità amministrativa a carico di due ufficiali dell' esercito.

Con riferimento ai rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile, il Relatore osserva che l' abrogazione della pregiudiziale penale consente al Giudice della responsabilità amministrativa una autonoma valutazione dei fatti e l' utilizzazione di elementi probatori formati in una differente sede processuale così prescindendosi dall' esito del procedimento penale. In tal senso depone consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti volto ad affermare la reciproca autonomia fra i due giudizi seppure non implicante l' inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede penale in quella erariale; materiale – quindi – di cui si può liberamente avvalere l' A.G. contabile al fine di pervenire al proprio convincimento. Di conseguenza, è stata ritenuta utilizzabile la prova penale sulla tenuta della contabilità parallela da parte della ditta emittente false fatture onde agevolare l' indebito rimborso di spesa in favore di personale appartenente alle forze dell' ordine, ottenuta in via ispettiva da parte della Polizia Giudiziaria delegata alle indagini .

Ciò premesso, nella specie, si rileva in parte motiva che considerare come atto determinativo del danno da risarcire la sottoscrizione della attestazione di acquisto e di uso, apposta di solito sulla fattura passiva, costituisce criterio astrattamente idoneo a fondare la responsabilità amministrativo-contabile.

Dette attestazioni – secondo le argomentazioni della Procura Veneta – si pongono alla stregua di "...momenti essenziali nella procedura di spesa , da un lato attestando la regolarità ed il buon esito della fornitura e dall' altro autorizzando in sostanza l' emissione del mandato di pagamento in favore del fornitore". Peraltro, siffatti

assunti presuppongono l' elemento soggettivo della colpa grave. Di converso, nella fattispecie in esame, ricorre quello del dolo vertendosi in ipotesi di fattispecie di danno erariale cagionato da comportamenti "il cui autore era pienamente in grado di volere, rappresentarsi e controllare". Addebitato l' illecito a titolo di dolo, il Collegio procede alla disamina delle singole voci di danno ed ai comportamenti al riguardo tenuti da parte convenuta sottolineando che talune forniture non erano giammai intervenute a fronte di regolari attestazioni di conformità delle stesse ideologicamente false; altre risultavano fittiziamente effettuate od aventi differente oggetto ed altre ancora erano state fatturate due volte con conseguente duplicazione di pagamento degli importi dovuti ed indebito esborso di pubblico denaro privo di lecita causale. In sede penale, era già emerso un quadro oltremodo esaustivo di favoritismi illeciti e di corruzione in cui venivano poste in essere false forniture di beni e di servizi integranti danno erariale attesa la loro non veridicità. In particolare, il Relatore puntualizza – in relazione all' eccezione sollevata dal convenuto in punto propria impreparazione nella materia specifica asserita come tale da non permettergli di assicurare adeguata vigilanza sull' osservanza delle norme regolamentari e sulla regolarità di forniture e di pagamenti autorizzati ed eseguiti – che proprio tale impreparazione avrebbe dovuto imporre di elevare la soglia di attenzione nell' espletamento di siffatti incumbenti e, di certo, non aveva efficacia escludente di responsabilità.

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
Presidente: S. Zambardi – Relatore: G. Di Leo

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione depositato il 19 marzo 2004 e regolarmente notificato il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio P.G. e N.P., Ufficiali dell'Esercito in servizio presso il Comando Artiglieria contraerea di Padova, con compiti, all'epoca dei fatti, di Capo Gestione Denaro e Capo servizio amministrativo ff. il G. e di Comandante di corpo e Capo Servizio Amministrativo il P. chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'Erario delle somme, rispettivamente, di € 1627,60 il G. e di € 3841,40 il P., per il danno causato all'erario a seguito dell'attestazione, in distinti atti, della regolarità di forniture di beni e servizi al Comando presso il quale prestavano servizio, forniture che in realtà nulla avevano di regolare e che, in alcuni casi, si assumevano come mai effettuate.

Tali forniture, nella prospettazione della Procura precedente, rivelandosi inesistenti o comunque difformi da quanto riportato negli atti autorizzativi della spesa e nelle relative fatture passive, hanno generato da parte dell'Amministrazione militare una serie di ingiustificate erogazioni di somme di denaro, con conseguente danno all'Erario, ascendenti nel loro complesso alle somme pagate, salvo in un caso in cui veniva rilevato un aggravio di costi costituente danno erariale in occasione dell'effettuazione di lavori di manutenzione.

In particolare, il Procuratore Regionale ha addebitato il danno ai due convenuti così ripartendolo:

- al G. la parte relativa al pagamento della fattura n. 162 del 30.12.1993 emessa dalla ditta Omissis per un ammontare di £. 1.951.600 (£. 1640.000 + 311.600 per IVA) e della fattura n. 304/93 del 28.12.1993 per un ammontare complessivo di £. 1.200.000 emessa dalla ditta OMISSIS
- al P. la parte relativa al pagamento della fattura n. 50 del 10.5.1994 per un ammontare di £. 1.570.800, n. 55 del 18.5.1994 per £. 1.261.400, n. 68 del 14.1.1994 per un ammontare di £. 1589.840, e n. 98 del 30.8.1994 per un ammontare di £. 1.071.000, fatture tutte emesse dalla ditta OMISSIS, nonché della fattura n. 9/94 del 21.7.1994 di £. 7.436.000 e n. 11/94 del 22.8.1994 emesse entrambe dalla ditta OMISSIS di £. 7.477.600 (per chiarezza di esposizione si rappresenta che nell'individuare le singole voci di supposto danno erariale si è fatto e si farà riferimento nella presente sentenza al numero di fattura passiva

emessa nei confronti dell'Amministrazione militare posto che la Procura si è riferita alcune volte a tale numero ed altre al numero di atto dispositivo interno dell'Amministrazione).

L'azione del P.R. si fonda sugli atti che lo stesso ha acquisito da un procedimento penale militare a carico dell'allora Cap. G. condotto dalla Procura Militare presso il Tribunale Militare di Padova e dal quale si ricavano, secondo l'esposizione del P.R., elementi certi che depongono per la responsabilità amministrativo-contabile dei due ufficiali.

In particolare il P.R. argomenta come dalla sentenza emessa dal Tribunale Militare di Padova, che ha condannato il G. per alcuni fatti di peculato in relazione alle fatture oggetto della contestazione, oltre ad altri fatti non presi in esame nel presente giudizio, emergono elementi, in parte già valutati dal Tribunale Militare ai fini dell'affermazione della responsabilità del G., che depongono per la dolosità di alcuni comportamenti finalizzati a far pagare due volte alcune forniture o a pagare forniture aventi in realtà altro oggetto.

Tra tali elementi, richiamati conformemente alla valutazione espressa dal Giudice penale, vengono evidenziati:

- lo stretto collegamento esistente tra le ditte fornitrici OMISSIS s.r.l., Omissis s.r.l. e Arredamenti OMISSIS, tutte riferibili alle medesime persone e tutte personalmente conosciute dal G. ed introdotte da lui nei rapporti con l'A.M.;
- le fatture acquisite nel corso dell'indagine della magistratura militare presso le ditte fornitrici, che avevano annotato, su post-it ed in fogli costituenti una sorta di contabilità parallela, diciture ed appunti che chiarivano come oggetto delle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione militare fossero in realtà beni diversi da quelli poi indicati in fattura;
- l'esame incrociato dei registri di carico e scarico del materiale destinato al benessere del personale esistenti presso le caserme di volta in volta destinatarie delle forniture dove le stesse non risultano annotate, o risultano annotate in modo difforme dall'apparente acquisto;
- l'esame come persone informate sui fatti di alcuni sottufficiali in servizio presso il comando artiglieria contraerea di Padova, reparto in cui prestava servizio il convenuto G. e di cui era comandante il Ten. Col. P., dai quali si ricavava come alcuni dei lavori di manutenzione fatturati, o non erano mai stati realizzati o risultavano in realtà effettuati e pagati a ditta diversa che aveva effettivamente operato i lavori;
- una serie di testimonianze di ufficiali e sottufficiali in servizio presso il comando Artiglieria Contraerea di Padova negli anni in cui si sono ravvisate le cennate irregolarità amministrativo-contabili secondo le quali unico reale gestore degli affari amministrativi del reparto, in quanto unico Ufficiale appartenente al servizio di Amministrazione dell'esercito era il cap. P.G., del quale tutti i superiori si erano fidati ed al quale si affidavano al riguardo più o meno ciecamente;
- la circostanza anch'essa acquisita, ma non oggetto di apposita contestazione in sede penale che il G. ha acquistato a prezzo irrisorio una cucina componibile completa, ed altri oggetti di arredamento, dalla ditta Arredamenti OMISSIS per un valore effettivo di circa 19 milioni.

Premesso che la posizione del Ten Col. P. in sede penale militare si era definita con una richiesta di archiviazione, va altresì anticipato che la sentenza di condanna ad anni uno mesi undici e giorni 20 di reclusione pronunciata dal Tribunale Militare di Padova il 20.11.2002 è stata annullata dalla Corte Militare di Appello di Verona con sentenza del 22.7.2004 per un vizio dell'istruttoria dibattimentale.

Tuttavia tanto nel corso dell'istruttoria condotta dalla suddetta Procura militare, quanto nelle deduzioni svolte a seguito dell'invito rivoltogli dalla Procura contabile, anche il convenuto P. ha affermato che durante il suo servizio di comandante del Comando Artiglieria contraerea di Padova si era sempre affidato, per la gestione amministrativa, al Capo Gestione Denaro cap. P.G., Ufficiale del Corpo di amministrazione dell'Esercito, di cui erano note e riconosciute la competenza tecnica e la capacità.

Da tale circostanza, confermata da ulteriori elementi documentali esistenti in atti, il Collegio nel corso dell'istruzione dibattimentale ha tratto la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Cap. G. con riferimento alle domande complessivamente formulate nel presente giudizio nei confronti del solo Ten. Col. P., alla quale non è comunque estraneo il Cap. P.G., all'epoca Capo Gestione Denaro.

Domanda che veniva integrata con atto del P.R. del 4.11.2004 chiamando in giudizio il Cap. G. anche per le partite di danno relative al pagamento delle fatture n. 50 del 10.5.1994 per un ammontare di €. 1.570.800, n. 55 del 18.5.1994 per €. 1.261.400, n. 68 del 14.1.1994 per un ammontare di €. 1589.840, e n. 98 del 30.8.1994 per un ammontare di €. 1.071.000 tutte emesse dalla ditta OMISSIS, nonché delle fatture n. 9/94 del 21.7.1994 di €. 7.436.000 e n. 11/94 del 22.8.1994 emesse entrambe dalla ditta OMISSIS di €. 7.477.600.

Si è costituito il solo Capitano G., a mezzo del suo difensore, esponendo come dall'atto di citazione non fosse evincibile altro che quanto oggetto già del processo penale militare ed eccependo in sintesi che:

- l'azione contabile ricalcava senza altro aggiungere quanto oggetto del processo penale per esplicita ammissione dello stesso Procuratore regionale;
- che la sentenza di condanna del G. in primo grado, cui il Procuratore Regionale affidava in pratica la ricostruzione in fatto degli eventi causativi di danno erariale era stata travolta dal giudizio di appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza;
- che di conseguenza anche l'azione contabile integralmente fondata sull'accertamento penale doveva in coerenza ritenersi travolta, e tutto il materiale probatorio utilizzato per la sentenza penale di primo grado doveva ritenersi inutilizzabile;
- che, in ogni caso, una corretta lettura di tale materiale probatorio portava ad escludere, da un lato, il concreto verificarsi di gran parte del danno, e, dall'altro, l'attribuibilità al G. dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

All'odierna udienza il P.R. ribadiva le domande formulate come da atto di integrazione del contraddittorio ritualmente notificato.

Restava contumace il P., mentre il difensore del G., richiamando nella discussione orale la presenza negli atti sui quali veniva fondata dalla Procura Regionale la responsabilità del proprio assistito delle firme di altri ufficiali e sottufficiali che avrebbero di volta in volta o disposto le erogazioni in tesi accusatoria ingiustificate, o attestato la presa in carico del materiale, così da non potersi configurare una responsabilità esclusiva del proprio assistito, eccepeva in ogni caso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e si riportava a quanto già dedotto per iscritto, ribadendo le eccezioni di nullità sia dell'atto di citazione che dell'ordinanza di questa Sezione e chiedendo il rigetto della domanda del P.R..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di violazione del principio della domanda formulata dalla difesa del G..

Va osservato infatti che una volta che è stato introdotto il giudizio, anche per la natura indisponibile e pubblica dei diritti oggetto di cognizione nel processo di responsabilità contabile, la direzione dello stesso appartiene al giudice, chiamato ad affrontare e risolvere le relative problematiche, quale quella dell'instaurazione del contraddittorio sui diversi profili di addebito sollevati, problematiche che sono e rimangono estranee alla fase dell'invito a dedurre (SS.RR., 7 dicembre 1999, n. 27/99/QM) argomento su cui la difesa ha fondato almeno in parte la sua eccezione.

Una volta, quindi, iniziato il giudizio lo spazio di valutazione ai fini della formulazione della domanda, proprio ed esclusivo del procuratore regionale fino al momento della introduzione del giudizio, si riduce, infatti, in ragione del ritenuto necessario allargamento del thema decidendum, in ossequio peraltro al principio di economicità dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, al quale non può essere di ostacolo la disciplina, sommaria e incompleta, dell'invito a dedurre e che, come già sopra accennato, trova ragione e funzione solo in vista della formulazione della domanda originaria e non dopo. Tanto è vero che lo stesso P.R. dopo avere provveduto all'invito a dedurre per diverse contestazioni oggetto dell'originaria imputazione in sede penale, ha poi finito per escludere alcune delle fatture indicate nella stessa, dall'addebito mosso ai convenuti. Non vi è quindi assoluta correlazione tra invito a dedurre e definitiva citazione in giudizio se non nel senso della necessaria comprensione dei fatti oggetto della seconda nel primo atto. La lettera della norma non consente infatti una diversa conclusione.

Ritiene il Collegio che, superata tale fase, permane in capo a sé il potere di integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio di terzi, ma che tale potere va a sua volta coordinato e limitato ex art. 112 cod. proc. Civ., con il principio dell'immutabilità della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nella specie anche nei confronti del convenuto già presente in giudizio per addebiti diversi da quelli derivanti dall'allargamento del thema decidendum ritenuto necessario dal collegio, non potendo all'evidenza colui che è stato già convenuto in giudizio essere chiamato a rispondere, in sentenza, di addebiti che non gli erano stati mossi in base all'atto di citazione originario e sui quali non è stato in precedenza posto in condizioni di difendersi.

Per tale ragione è stata, con l'ordinanza contestata dalla difesa, sottoposta al P.R. la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del G. anche sulle voci di danno originariamente ascritte al solo convenuto P., estensione materialmente avvenuta essendosi il P.R. adeguato all'ordinanza, ed essendosi così posto il G. nella condizione di potersi adeguatamente difendere anche in relazione alle nuove voci di addebito.

In conclusione, con riferimento al presente giudizio, ha ritenuto il Collegio che una integrale valutazione della responsabilità dei convenuti sulle domande originariamente formulate nei confronti dei convenuti non potesse avvenire in base al riparto di responsabilità effettuato in origine dal P.R. in modo eccessivamente specifico e sulla base di una valutazione formale non del tutto condivisa dal Collegio.

Ciò premesso in ordine alla regolarità del contraddittorio ed alla infondatezza della prima eccezione della difesa il Collegio osserva, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del G., come nessun effetto preclusivo, anche in punto di mero fatto, sulla cognizione dei fatti portati alla sua cognizione possa spiegare nel presente giudizio l'avvenuto annullamento della sentenza del Tribunale Militare di Padova da parte della Corte Militare d'Appello di Verona.

Tale pronunciamento, infatti, attiene essenzialmente ad un vizio procedurale del dibattimento di primo grado che ha provocato l'annullamento della sentenza con rinvio allo stesso Tribunale Militare per un nuovo giudizio. Il vizio è consistito nell'allontanamento dall'aula del C.T. di parte dell'imputato, che, essendo stato assunto quale persona informata sui fatti dal P.M. in fase istruttoria, è stato trattato dal Tribunale come possibile testimone ai sensi dell'art. 149 disp. Att. c.p.p.. Tale allontanamento avrebbe secondo la Corte Militare di appello concretizzato una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza e la necessità di un nuovo giudizio.

Senza volere o dovere entrare nell'esame dell'eccezione di nullità in questione – valutazione che non è evidentemente compito di questa Corte - è palese che da tale pronunciamento non discende alcuna illegittimità o inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nella fase dell'indagine preliminare penale nel giudizio contabile, né preclude alla Corte l'esame anche delle dichiarazioni dei testimoni in dibattimento o delle stesse ricostruzioni fatte dal Giudice Penale nella sentenza appellata in sede penale e dichiarata nulla, avendo la Corte a sua disposizione gli stessi atti oggetto del procedimento penale.

L'abrogazione della pregiudizialità penale consente infatti al giudice della responsabilità amministrativa la valutazione autonoma dei fatti e l'utilizzazione degli elementi probatori formati nella diversa sede processuale, prescindendo dall'esito dell'accertamento penale (cfr. C. Conti, sez. giur. reg. Calabria, 22-10-2002, n. 883).

È infatti affermazione ricorrente della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa propria, che *"La prova della responsabilità contestata nel giudizio contabile può essere desunta dal complesso delle prove legittimamente acquisite al processo, ivi comprese le relazioni di verifiche ed ispezioni effettuate dall'amministrazione, non rilevando l'eventuale violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento ispettivo condotto dalla p.a."* (vedi al riguardo C. conti, sez. II giur. centr. app., 02-12-2002, n. 351/A). L'affermata reciproca autonomia dei giudizi penale e contabile non comporta, invero, l'inutilizzabilità nel secondo del materiale probatorio formatosi nel primo, come sostenuto dalla difesa, materiale a cui questo Collegio può dunque liberamente attingere al fine di pervenire al proprio convincimento (cfr. C. conti, sez. giur. reg. Sardegna, 13-11-2002, n. 1070).

E se al riguardo è stato già ritenuto che *"Il processo verbale redatto da militari della guardia di finanza, rientrando nella categoria delle verbalizzazioni, è atto costitutivo di certezza legale di eventi attraverso la formazione di un documento rappresentativo con riguardo ad atti di ispezione, acquisizione di documenti e sequestri (vedi C. conti, sez. giur. reg. Sicilia, 27-09-2000, n. 104.)"* a maggior ragione devono ritenersi integralmente e liberamente valutabili dal collegio le dichiarazioni rese da estranei al presente giudizio sia in fase istruttoria che nel dibattimento penale, atteso che il presente giudizio non conosce le limitazioni di utilizzabilità di tali atti proprie ed esclusive del diverso ordinamento processuale penale.

In forza di tale principio ed al fine dell'accertamento dei fatti dinanzi al giudice della responsabilità amministrativa è quindi utilizzabile, ad esempio, la prova penale sulla tenuta della contabilità parallela da parte della ditta emittente false fatture per agevolare l'indebito di rimborso di spesa in favore del personale appartenente alle forze dell'ordine, acquisita in sede di ispezione da parte della Polizia giudiziaria delegata all'indagine (cfr. per un caso analogo C. conti, sez. giur. reg. Calabria, 22-10-2002, n. 883).

Venendo al merito della vicenda oggetto di contestazione ed esaminando in primo luogo il principio di diritto cui si è attenuto il P.R. nell'attribuzione della responsabilità per la causazione del danno, principio non condiviso nel merito dal Collegio, deve rilevarsi che considerare come atto determinativo del danno da risarcire la sottoscrizione dell'attestazione di acquisto ed uso, solitamente apposta sulla fattura passiva, appare certamente criterio in astratto idoneo a fondare la relativa responsabilità.

Tali attestazioni, come ribadito dal P.R., si pongono come momenti essenziali nella procedura di spesa, da un lato attestando la regolarità ed il buon esito della fornitura e dall'altro autorizzando in sostanza l'emissione del mandato di pagamento in favore del fornitore.

E' del tutto evidente, però, che tale ragionamento spiega debitamente l'effetto attributivo della responsabilità erariale ogni qualvolta la fattispecie in esame sia posta sotto il profilo della colpa grave quale elemento soggettivo del soggetto chiamato a rispondere del danno.

Nel caso di specie, invece, occorre valutare ben altra situazione di fatto, partendo dall'assunto da cui ha mosso la sua indagine lo stesso P.R. (pag. 7 dell'atto di citazione) che ha individuato una fattispecie di danno erariale in una serie di fatti qualificati già in origine dalla giurisdizione penale militare come fatti strutturalmente dolosi (le imputazioni dinanzi al Tribunale Militare erano di diversi fatti di peculato militare e truffa militare).

Se così è, ed il Collegio ritiene sostanzialmente corretta l'impostazione del P.R., deve altresì valutarsi compiutamente il materiale probatorio acquisito sotto il profilo di una fattispecie di danno erariale dolosamente causato da comportamenti il cui autore era pienamente in grado di volere, rappresentarsi e controllare.

E questo è l'atteggiamento psicologico, che il Collegio ritiene di ravvisare nel comportamento complessivamente addebitato al G..

Occorre quindi passare, per la verifica di quanto sopra all'esame delle singole voci di danno ed ai comportamenti al riguardo tenuti dal convenuto.

Il P.R. ha ritenuto, all'esito della sua istruzione di considerare come atti produttivi di danno quelli di cui alle lett. a), b), c), d), ed f) nonché quelle di cui alla lettera g) n. 3, 5 e 6 del capo di imputazione per peculato militare ascritto al G. con il decreto che disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale Militare. Di tali atti soltanto la lettera a) e l'episodio n. 3 della lettera g) erano stati ascritti originariamente al G., mentre tutti gli altri erano stati ascritti al solo P. in forza del cennato criterio discrezionale della sottoscrizione dell'attestazione di conformità della fornitura. A seguito dell'avvenuto atto di citazione integrativo il G. risponde oggi di tutte le voci di danno individuate dal Procuratore Regionale.

In punto di fatto i singoli episodi riguardano le seguenti forniture che è dimostrato non essere mai avvenute:

a) n. 20 piatti ricordo su un complessivo ordine di n. 70 piatti. Al riguardo dalla documentazione acquisita risultano agli atti dell'Amministrazione Militare un atto dispositivo n. 2290 del 30.12.1993 a valere sul cap. 1087, a firma del Cap. G. nella veste di Capo Servizio Amministrativo ff. che autorizzava l'acquisto di n. 70 piatti. Sono state acquisite altresì n. 2 fatture della ditta OMISSIS s.r.l., riconducibile ai fratelli OMISSIS, e precisamente la n. 161/93 e la n. 162/93 in pari data, la prima per n. 50 piatti, e la seconda per n. 20 piatti, entrambe con regolare attestazione di conformità della fornitura a firma del cap. G. nella veste di Capo Servizio Amministrativo. Agli atti contabili della ditta OMISSIS s.r.l. però la fattura n. 162 del 1993 sempre emessa nei confronti del Comando Artiglieria Contraerea di Padova – Servizio Amministrativo – risulta avere ad oggetto non 20 piatti, bensì 19 orologi. La fattura ha tuttavia lo stesso identico importo di quella rinvenuta presso l'Amministrazione militare. Sul registro di carico esistente presso l'Ente Militare risultano caricati soltanto cinquanta piatti ricordo e non settanta come da atto dispositivo. Appare dunque del tutto evidente come la seconda attestazione di conformità apposta dal G. sia falsa e costituisca elemento più che sufficiente alla elevazione dell'addebito. A nulla rileva, passando alle eccezioni della difesa sul punto, che altri ufficiali abbiano dato originario impulso alla decisione di acquisto dei piatti ricordo, peraltro senza indicarne il numero, né che a distanza di tre mesi un sottufficiale abbia attestato la presa in carico della fornitura sulla fattura. Non è contestato infatti che sul registro risultano presi in carico soltanto n. 50 piatti, ben potendo, infatti, la seconda attestazione sulla fattura essere frutto di un errore del sottufficiale che vi annota lo stesso n. 62 di scheda di carico. Ciò che conta è che anche tale seconda annotazione è preceduta dalla attestazione di conformità della fornitura del capo servizio amministrativo ff. Cap. G., come si vedrà unico effettivo gestore dei rapporti tra l'Amministrazione militare e i fratelli OMISSIS, titolari delle varie ditte fornitrici. Nessun ruolo ha svolto invece il P. in tale fornitura che non può quindi essere a lui addebitata.

b) La seconda voce di addebito al G. attiene alla fattura n. 50/94 del 10.5.1994 relativa alla fornitura di n. 40 crest personalizzati da distribuire a militari meritevoli come da atto dispositivo a firma del P. e vistato dal G. come Capo Gestione Denaro.

La fornitura nasce da un atto dispositivo del mese di gennaio 1994 è risulta materialmente pagata con ordine di pagamento del 27 maggio 1994. Sulla fattura risulta apposto un timbro "visto e riconosciuto esatto" con firma del Cap. G., seguito dall'attestazione di rito a firma del Capo di Stato Maggiore Col. G. e del capo servizio amministrativo T.Col. P.. I crest tuttavia non risultano essere mai stati presi in carico.

Agli atti della contabilità della ditta OMISSIS s.r.l. è stata rinvenuta la fattura in copia con allegato un post-it con il n., 175/94. Tra le fatture passive della ditta OMISSIS s.r.l. è stata rinvenuta la fattura n. 175/94 emessa dalla ditta G.e G. del 29.9.1994 relativa a forniture di oggetti in argento – portachiavi e medaglioni con la scritta "artiglieria" - che non risultano oggetto di forniture ufficiali al Reparto suddetto.

La circostanza che la fattura n. 50 del 1994 sia stata spesa dopo l'apposizione di un visto da parte del G. e la mancata presa in carico dei crest, malgrado l'espressa disposizione contenuta nell'attestazione a firma del P. induce a ritenere che anche tale fornitura sia del tutto fittizia, o abbia quantomeno avuto altro oggetto. Lo stesso P., infatti, nelle sue dichiarazioni rese al P.M. pur riconoscendo la sua firma in calce all'attestazione ed all'atto dispositivo ha rilevato la stranezza di una fornitura avviata ad oltre 4 mesi dall'atto dispositivo.

c) identica la situazione relativa alla lettera C) dell'imputazione di peculato. Anche in tale caso a fronte della fattura n. 55/94 regolarmente spesa dopo l'apposizione del timbro "visto e riconosciuto esatto" da parte del G. e dell'attestazione del P., stanno beni che non risultano assunti in carico, quali medaglie e trofei da distribuire in occasione di attività sportive. Peraltro il T.Col. P. sentito dal P.M. militare il 29.3.2001, prima di essere anch'egli indagato, aveva espresso dubbi circa l'autenticità della propria firma apposta sull'atto dispositivo n. 35 del 17.1.1994, rilevando anche in tal caso l'anomalia del lasso temporale tra atto e fornitura. Anche in tale caso peraltro, nella contabilità della ditta OMISSIS sono state rinvenute annotazioni sulla fattura relativa a numeri di fatture passive per la ditta che sembrano riportare a precedenti forniture di altra oggettistica diversa da quella fatturata, ed anch'essa mai

formalmente presa in carico. Ne deriva che la spesa non risulta in ogni caso giustificata e fondato ne risulta l'addebito ai due convenuti.

d) altro acquisto di medaglie e trofei di cui alla fattura n. 68/94 del 9.6.1994. Anche in questo caso l'attestazione di conformità risulta a firma del P. ma sulla fattura è apposto il solito timbro a firma del G. "Visto e riconosciuto esatto". Entrambe le attestazioni peraltro sono prive di data e nessun bene materiale risulta preso in carico nei registri del reparto, né a dire del colonnello Z., appositamente interpellato in fase istruttoria, è stata rinvenuta traccia di detto materiale, mentre, come correttamente osservato dal P.R., essendo destinato a manifestazioni sportive organizzate dal reparto almeno qualche notizia di tale materiale o delle manifestazioni avrebbe dovuto restare agli atti. Peraltro anche in tal caso sono stati rinvenuti agli atti della contabilità della ditta OMISSIS annotazioni su post-it che facevano rinvio a diverse fatture passive della ditta aventi ad oggetto la fornitura di generi di oreficeria.

f) in relazione alla fattura n. 98/94 del 30.8.1994 la situazione è del tutto identica, finanche nella attestazione del Colonnello Z. che anche in tale caso non ha rinvenuto traccia della fornitura di targhe ricordo per manifestazione sportive.

Non può dunque che condividersi l'assunto del Procuratore secondo cui a fronte degli elementi in questione può escludersi che a fronte delle somme erogate vi sia stata una qualche fornitura di beni utili per l'amministrazione. Il danno erariale appare così conclamato dalla accertata non corrispondenza tra quanto pagato e quanto apparentemente fornito, o addirittura non fornito affatto.

Venendo alla lettera G) del capo di imputazione lo stesso ha ad oggetto distinti episodi relativi ad opere di manutenzione di banconi frigo e locali convegno. Il P.R. ha individuato su sei episodi complessivi quelli oggetto delle fatture n. 304/93 della ditta arredamenti OMISSIS, 9 e 11/94 della ditta OMISSIS come sostanzialmente inesistenti e quindi produttivi di danno erariale.

Di essi il primo episodio relativo alla asserita riparazione del banco frigo della sala convegno Ufficiali della caserma Romagnoli è stato disposto materialmente dal G. con atto dispositivo emesso lo stesso giorno in cui risulta emessa la fattura con diretta individuazione della ditta OMISSIS, ditta di vendita di arredamenti e non di manutenzione di impianti frigo, quale destinataria dell'incarico. Ha osservato il P.R. come al di là dell'anomalia esistente nella documentazione in cui è presente un ordinativo di intervento del 20.9.1993 con firma illeggibile del capo servizio amministrativo vistata dal G. come Capo Gestione Denaro, i due gestori della sala convegno M.Ili Antonio N. e M.Ili Luciano D. hanno entrambi escluso di avere mai richiesto i detti lavori di manutenzione e di aver memoria di tali lavori. Soltanto per scrupolo va detto che la lettura delle dichiarazioni rese dai due sottufficiali in dibattimento, e riportata soltanto in parte dalla difesa nella sua memoria di costituzione, conferma l'assunto accusatorio e nulla aggiungono o tolgono nella sostanza a quanto detto durante l'indagine del Procuratore Militare. L'estrapolazione di parti di frasi operata dalla difesa appare suggestiva ma non aderente alla reale portata rappresentativa delle loro dichiarazioni. Deve quindi concludersi che fronte delle somme debitamente pagate alla ditta OMISSIS non emerge alcuna controprestazione utile per l'Amministrazione militare con evidente danno erariale.

I lavori oggetto delle fatture n. 9 e 11 del 1994, emesse dalla ditta omissis s.r.l. anch'essa riferibile ai fratelli OMISSIS riguardano lavori di manutenzione eseguiti presso la Sala Convegno unificata della Caserma Romagnoli.

Al riguardo deve premettersi che tutti i lavori descritti nelle due fatture e nei relativi atti dispositivi risultano sostanzialmente oggetto di altra fattura emessa dalla ditta omissis di Padova per l'ammontare di £. 3.456.000 oltre IVA con ordinativo di spesa del 24.6.1994 e con atto dispositivo in pari data n. 353, e che sia stata tale ditta ad eseguire i lavori è confermato dalla deposizione del m.Ili C., che ne conosceva gli operai e dal m.Ili D.. Entrambi hanno dichiarato di non aver mai conosciuto la ditta Omissis.

Il P.R. ha ipotizzato che i lavori siano stati eseguiti dalla ditta omissis su incarico della Omissis e che pertanto il lavoro eseguito in subappalto abbia comunque comportato un aggravio di spesa con conseguente danno erariale per l'amministrazione, procedendo così ad una quantificazione del danno che pur apparendo riduttivo rispetto agli oltre 14 milioni di lire complessivamente pagati alla Omissis con le due fatture, non può non essere inteso come limitazione della domanda da parte del Collegio. Va detto infine che su entrambe le fatture emesse da tale ditta appare la firma del G..

Nella fattura n. 9 del 21.7.1994 in calce alla dichiarazione di conformità dei lavori che porta la firma del Comandante della sede, che solitamente non firma tali attestazioni, e soltanto il timbro p.c.c. con firma del Capo servizio Amministrativo G., nel frattempo promosso Maggiore.

Sulla fattura n. 11 del 22.8.1994 compare il solito timbro "Visto e riconosciuto esatto" a firma del G. mentre l'attestazione di conformità è sottoscritta dal Capo Servizio Amministrativo P. e dal Colonnello P. quale comandante della sede.

Il Collegio rileva che appare già del tutto inverosimile che a distanza di un mese dall'effettuazione dei precedenti siano stati disposti nuovi lavori di manutenzione presso la Sala convegni unificata della Caserma Romagnoli. Peraltro il teste V., Aiutante Maggiore presso il Reparto comando Artiglieria contraerea all'epoca dei fatti, sentito dal P.M. militare il 18.5.2000 ha escluso che tali lavori siano mai stati effettuati dalla ditta Omissis mentre ha preciso ricordo che furono effettuati da due operai quelli descritti nella fattura della ditta omissis. Appare dunque evidente che gli atti dispositivi in favore della Omissis e le relative fatture comportano una mera duplicazione di pagamenti ed hanno causato un esborso del tutto privo di causale lecita ed un conseguente complessivo danno erariale.

Passando dunque all'esame dell'elemento psicologico sotteso ai comportamenti causativi dei danni contestati osserva il Collegio:

- che non vi è dubbio, in base alle deposizioni in atti, che autore materiale dell'attivazione delle procedure amministrative dei pagamenti oggetto di addebito sia sempre stato il G. o come Capo Gestione Denaro o come Capo Servizio Amministrativo ff. (cfr. dichiarazioni del P., del M.Ili Aiutante F., del col. G., del col. P.)
- che lo stesso col. P. ha in corso di esame da parte del P.M. sconosciuto alcune delle firme apposte su altri atti dispositivi e attestazione di regolarità delle fatture non oggetto di contestazione;
- che è incontestabile che il G. fosse l'unico Ufficiale di Amministrazione presente presso il comando mentre è pacifico che il P. è ufficiale appartenente all'Arma di Artiglieria e che aveva all'epoca assunto le funzioni di Capo Servizio Amministrativo soltanto in quanto comandante del reparto.

Ritiene il Collegio che in tali circostanze ed a fronte della competenza specifica del G. i comportamenti causativi di danno erariale, già oggetto di contestazione in sede penale come peculato militare debbano essere a lui ascritti a titolo di dolo.

Giova al riguardo ricordare, come osservato anche dal Tribunale Militare di Padova nella sentenza in atti, senza con questo volere attribuire alcuna valenza probatoria al documento, che i fratelli OMISSIS, titolari delle ditte coinvolte nelle illecite forniture, sono stati da lui presentati al P. e che iniziarono le forniture al repato quando al Comando Artiglieria contraerea arrivò il G. (vedi dichiarazioni del teste F. del 3.2.2000 al Procuratore Militare).

Rilevante appare altresì la deposizione del teste L., M. Ilo della G. di Finanza in servizio presso la Sezione di P.G. presso la Procura Militare di Padova, resa il 10 ottobre 2002 nel dibattimento penale in particolare in ordine alla fornitura di una cucina componibile in muratura ed altro al cap. G. da parte dei fratelli OMISSIS, il quale riassumendo l'esito delle indagini svolte e degli accertamenti effettuati ha fornito un quadro assai esaustivo del sistema di illeciti favoritismi e di corruttele in cui si sono svolte le false forniture di beni e servizi costituenti proprio per la loro non veridicità danno erariale.

Tale assunto che, in base alle risultanze della deposizione, liberamente apprezzate da questo Collegio, e dei documenti in atti appare fondato comprova un quadro indiziario univoco, ricavabile dalle cennate anomalie documentali e dall'assenza di registrazione dei beni forniti con le varie fatture oggetto di addebito ai convenuti da parte della Procura Regionale, secondo cui all'interno del Comando Artiglieria contraerea di Padova il Maggiore G. in realtà è stato l'artefice volontario ed esclusivo di varie, piccole, medie ed importanti truffe all'amministrazione militare da cui ha tratto vantaggio personale.

In tale sua attività egli ha di volta in volta carpito la buona fede dei superiori o approfittato della gravemente colpevole disattenzione di coloro che avevano, come il P., il dovere specifico di vigilare sull'osservanza delle norme di regolamento e sulla regolarità delle forniture e dei pagamenti che autorizzavano ed eseguivano, dovere per sottrarsi al quale non è sufficiente lamentare la propria impreparazione, che semmai avrebbe dovuto elevare la soglia di attenzione, o il contemporaneo espletamento di altri compiti d'istituto, di cui peraltro, anche ammettendone la verosimiglianza, non vi è adeguata dimostrazione.

In ogni caso, se tale vigilanza non è stata sempre adeguata ciò è stato causato indubitabilmente anche dal comportamento dolosamente fraudolento del G..

Quanto a quest'ultimo il Collegio deve rilevare come anche nel presente giudizio le difese del convenuto anziché attestarsi nel contrasto al merito delle contestazioni hanno finito con l'evidenziare una serie di presunte responsabilità altrui, cercando di creare confusione con altri episodi non oggetto di addebito contabile e finendo con il conferire contraddittoriamente maggiore credibilità ai rilievi mossigli dalla Procura Regionale.

Anche in sede penale il convenuto G. si è ben guardato dal prendere posizione aperta sulle imputazioni mossegli avvalendosi della facoltà di non rispondere in fase di indagine e restando contumace nella fase preliminare, mentre in dibattimento ha rifiutato di sottoporsi all'esame richiesto dal Pubblico Ministero.

Nel ritenere quindi comprovato il danno nei limiti complessivamente indicati dal Procuratore Regionale il Collegio ritiene che lo stesso vada posto interamente a carico del convenuto P.G. per l'ammontare di € 4862,64 derivante dalla somma dell'ammontare delle fatture oggetto di addebito, esclusa l'I.V.A. sulle stesse applicata, e considerando l'ammontare delle fatture n. 9/94 e 11/94 emesse dalla ditta OMISSIS come produttive di danno erariale nella misura del 15% del loro ammontare secondo il criterio, non condiviso dal collegio ma costituente limite del petitum, esposto dal P.R. che ha considerato la sussistenza di un sub-appalto tra la Omissis e la ditta omissis ed un aggravio di spesa da ciò determinato e valutato presuntivamente in un 15% di ricarico.

L'addebito di responsabilità al P. in relazione alle voci di danno al medesimo contestate deve avvenire invece, in misura ridotta rispetto a quanto oggetto della domanda del P.R., con esclusione cioè di alcune delle fatture contestate come precisato in precedenza e, inoltre, in relazione all'apporto causale riferibile alla sua condotta omissiva, che il Collegio valuta in ragione del 33%. Ne deriva che l'addebito da porre a carico del P. in via sussidiaria ed a titolo di colpa grave, ammonta complessivamente alla somma di € 1153,30 pari al 33% del danno erariale complessivo allo stesso addebitabile in base alla somma delle voci di addebito senza IVA.

Ciò comporta che egli risponderà del danno erariale addebitatogli con la presente sentenza soltanto in via sussidiaria rispetto al G..

Risponde infatti a principi di giustizia seguire un criterio di sussidiarietà nell'affermare la responsabilità di tutti i coautori, sia pure a diverso titolo, del comportamento produttivo di danno erariale in violazione di doveri d'ufficio, in modo che la pronuncia di responsabilità segua a titolo «principale» nei confronti di chi ha commesso l'illecito ascritto a titolo di dolo e a titolo per così dire «secondario» nei confronti di coloro a cui viene in sostanza contestato solo un comportamento gravemente omissivo (vedi al riguardo C. conti, sez. II, 14-01-1997, n. 1).

Questa Corte dei conti ha infatti precisato altre volte che "Non è ammissibile la solidarietà nel concorso di responsabilità tra chi ha agito con dolo e chi ha agito soltanto colposamente, atteso il preciso disposto sul punto di cui all'art. 1, 1° comma quinquies, l. n. 20/94, nel testo risultante dalla l. n. 639/96; in tali casi opera la sussidiarietà dell'obbligazione risarcitoria ascritta ai concorrenti colposi, attuabile per il caso di incapienza del diretto responsabile, che costituisce una responsabilità avente natura eventuale rispetto a quella principale del responsabile doloso (vedi C. conti, sez. giur. Reg. Lazio, 17-12-1997, n. 222.)

Alla condanna dei convenuti consegue l'obbligazione accessoria del pagamento della rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del danno fino al deposito della presente sentenza e successivamente degli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese processuali per le quali vige lo stesso principio della condanna in via principale del convenuto G. ed in via sussidiaria del P..

P.Q.M.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:

condanna G. P. al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di € 4862,64 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di svalutazione monetaria a decorrere dalla data di pagamento dell'ultimo mandato al deposito della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo. Condanna in via sussidiaria P. N. a titolo di colpa grave al pagamento di € 1153,30 oltre accessori come sopra indicati. Pone in via principale a carico del G. le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 952,27 (euro novecentocinquanta due/27 centesimi), con obbligazione in via sussidiaria del P. per le medesime.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005.

Depositato in Segreteria il 30/05/05